



COLLEGI DEGLI AVVOCATI
E DEI PROCURATORI DI
FIRENZE :: :: :: :: :: :: ::

LEGGE FORENSE

STABILIMENTI TIPOGRAFICI DI A. VALLECCHI

:: :: :: VIA RICASOLI N. 8 — FIRENZE :: :: ::






COLLEGI DEGLI AVVOCATI
E DEI PROCURATORI DI
FIRENZE :: :: :: :: :: :: ::

LEGGE FORENSE

*722
16/6/1928
C.P.
Unità al 1921 G.P.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI DI A. VALLECCHI

:: :: :: VIA RICASOLI N. 8 — FIRENZE :: :: ::





PREFAZIONE

I. Cenni storici. La professione nel diritto romano. — 2. La professione nel medio-evo. — 3. La professione nell'evo moderno in Toscana. — 4. La legislazione professionale in Toscana. — 5. La legge professionale del 1874. — 6. La nuova legge del 1926 e la relazione Morelli alla Camera.

1. — La professione forense, per lo stretto rapporto che la collega coll'amministrazione della giustizia, ha avuto una evoluzione parallela a quella degli ordinamenti giudiziari dei vari popoli.

Sorta in origine come dovere di *patronato processuale* verso il cliente e come tale codificata nelle XII tavole, essa è concepita come *munus publicum*, inerente agli obblighi del patronato, tanto che la legge Cincia, dal nome del tribuno Marco Cincio Alimento, dell'anno 549 di Roma, vieta ogni compenso pecuniario al difensore (*ne quis ob causam orandam pecuniam munusve accipiat*): legge più tardi richiamata in vigore da Augusto.

Quando il diritto patrizio si trasforma in diritto civile, sorge l'*advocatio* limitata dapprima alla difesa della *familia*. L'Editto Pretorio inizia la disciplina della professione.

Il Pretore infatti stabilisce la competenza dei difensori indicando le persone che sono totalmente escluse dalla difesa, o per ragioni d'età o di infermità (cieco e sordo): quelle che possono difendere solo se stesse o le persone poste sotto la loro tutela: quelle infine che hanno poteri più estesi e la facoltà di difender le cause proprie,

dei parenti, degli affini, dei patroni e dei parenti o affini di questi (L. 1, § 3. Dg. *De postulando*, III, 1).

Il Pretore esclude le persone indegne (*turpitudine notabiles*) dedite a mestieri abietti (*bestiari*) e le donne, non tanto per la pudicizia del sesso, e perchè non invadano uffici riserbati agli uomini (*alienam suscipere defensionem virile officium est*. L. 18 *De proc.* Cod. II, 13), quanto e soprattutto perchè l'esperimento avea dato cattivi risultati. Ci narra infatti il testo (Dg. *l. c.*) di certa *Carfania*, *improbissima fœmina quae inverecunde postulans et magistratum inquietans, causam dedit Edicto* ». Il Pretore nomina per umanità (*hanc humanitatem solet exhibere*) il difensore officioso alla parte che ne è priva o non riesce a trovarlo per tema dell'avversario. *Ait Praetor: si non habebunt advocatum ego dabo* (L. 1, § 3, Dg. *De post.*, III, 1).

Il progredire della scienza del diritto, e la maggior complessità dei rapporti giuridici fanno ben presto sentire l'insufficienza della difesa ristretta dei familiari e la necessità di sostituire l'opera del difensore parente, con quella del giurista. La funzione del difensore non tarda ad assumere la figura d'una professione i cui uffici (CICERONE, *De or.*, I, 49) consistono nel *respondere*, nel *cavere*, nell'*agere* e nello *scribere*. Nel dare pareri (*respondere* — *Domus jurisconsulti totius civitatis oraculum*): nell'insegnare le cautele e le riserve da usare negli affari giudiziari (*cavere*): nell'assistere la parte in giudizio (*agere*): nel redigere gli atti giudiziari (*scribere*).

Sul cadere della Repubblica la avvocatura raggiunge il più alto fastigio per lo splendore dei nomi dei giuristi e degli oratori fioriti in quel tempo. Basti il ricordare i nomi di Crasso, di Ortensio e di Cicerone. La autorità di quest'ultimo era sì grande che Cesare (*De Analogia*) dice che la sua gloria e i suoi trionfi erano preferibili a quelli dei generali, perchè vale più estendere i limiti della ragione che i confini dell'impero.

Accanto agli *advocati* sorgono i pratici che istruiscono il processo e colle loro cognizioni legali collaborano cogli

oratori. Questi ultimi erano detti *cognitores* mentre gli altri *procuratores*. I poteri dei procuratori sono indicati in numerose leggi romane (*Dg. De proc.*, III, 3 e *Cod.* II, 13). Si ebbe così una divisione di lavoro, e di funzioni che dette origine ad una professione distinta da quella dell'avvocato, sebbene ad essa collegata.

Augusto, ben comprendendo il valore dell'autorità morale dei giuristi, nell'assorbire le varie cariche e dignità, pensò di riconnettere alla sua stessa persona le loro funzioni. A tale uopo formò della professione forense, una funzione statale e dei giuristi una classe di funzionari iscritti in apposita *matricula*, concedendo a molti di essi la facoltà di *respondere ex auctoritate Principis* (I, 2, *De or. iur.* *Dg.* I, 2). Conseguenza necessaria di tale riforma fu il richiamo in vigore delle disposizioni della legge Cincia, dato il nuovo carattere che la professione assumeva. Quale legge, ignota in gran parte a noi, doveva con ogni probabilità applicarsi ai giurisperiti, cui era concessa la facoltà sopra ricordata, ma non agli altri, se l'imperatore Claudio poco dopo determinava il massimo degli onorari degli avvocati nella misura di 10.000 sesterzi (*TACRO, Ann.* XI), e se l'Editto di Diocleziano stabiliva per l'avvocato *in postulatione 250 denarios, in cognitione 100*, e se ai tempi d'Ulpiano la *licita quantitas* del compenso per causa era di cento scudi d'oro (I, § 12, *Dg. De extraord.*, L. 14).

Adriano restituì la indipendenza alle professioni, limitando a pochissimi giuristi la facoltà di *respondere ex auctoritate principis*. Ma d'altro lato attribuì ai loro responsi una efficacia decisiva, imponendo ai magistrati d'uniformarsi a tali pareri quando non esistesse divergenza (*GAIO, Com.*, I, § 7). Sotto Severo cessò ogni privilegio, per gli avvocati esercenti. Ma in seguito il concetto empirico di seguire ciecamente l'autorità dei giuristi, come norma di giudizio, fu portato alle sue estreme conseguenze, sul cadere dell'Impero colla famosa legge delle citazioni (*Cod. Theod. De resp. prud.*, I, 4) colla quale fu graduato il valore dei giureconsulti dell'epoca aurea, ed imposto ai magistrati di uniformarsi nelle loro decisioni ai

pareri di Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino e Gaio, quando questi fossero concordi, di seguire invece l'opinione della maggioranza dei predetti giuristi in caso di disaccordo: e in caso di parità di voti, di dare la prevalenza alla opinione di Papiniano, stabilendosi, in tal modo, come disse il Doveri, una specie di Tribunale di giuristi defunti sotto la presidenza di Papiniano.

È intuitivo come siffatte empiriche concezioni corrispondessero ad un grave decadimento della scienza del diritto e come le stesse professioni forensi non potessero non risentirne il funesto contraccolpo.

Tuttavia la legislazione della fine dell' Impero codifica e disciplina la professione forense. Gli avvocati sotto Teodosio, sono riuniti, a forma delle corporazioni industriali, in un « ordine » detto *consortium advocatorum*, o *corpus togatorum* (L. 3, Cod. *De adv.*, II, VII).

Il principio della collegialità degli avvocati è prescritto dalle costituzioni, perchè i legali, per potere esercitare, debbono essere iscritti in una *matricula* (albo) composta di un numero di professionisti fisso, determinato da costituzioni imperiali per ogni curia (L. 8, 11, 13 *ibid*). In ogni curia vi è un *primate* che ha attribuzioni disciplinari (L. 1. Cod. *De adv.*, II, 8). Agli iscritti sono accordati dignità, privilegi, onori, quali il titolo di « chiarissimo ».

Per l'iscrizione si richiede un esame e la prestazione del giuramento (L. 11, Cod. II, 8). È concesso ai figli degli avvocati titolo di preferenza per coprire i posti vacanti dell'albo per il passaggio da avvocato *supernumerarius* a avvocato *statutus* (iscritto). Sono dettate norme per l'esercizio professionale e precetti di indole morale e giuridica perchè le liti non vengano protrate dolosamente, perchè non si cerchi un profitto pecuniario dalla professione, perchè non si stipulino patti quotulizi (L. 5, 6. Cod. *De post.*, II, VI).

In tale ordinamento e nei principi che lo informano, sono in germe contenuti i criteri accolti poi dalle moderne legislazioni. La nobiltà della funzione dell'avvocato, il valore di tale ministero sociale, è talmente tenuto in pregio che gli imperatori Leone ed Antemio (L. 14,

Cod. *De adv.*, II, 7) lo equiparano alla milizia. *Advocati qui dirimunt ambigua fata causarum suaeque defensionis viribus in rebus saepe publicis ac privatis lapsa erigunt, fatigata reparant, non minus provident humano generi quam si proeliis atque vulneribus patriam parentesque salvarent. Nec enim solos nostro imperio militare credimus illos qui gladiis clypeis et thoracibus nituntur sed etiam advocatos: militant namque causarum patroni qui gloriosae vocis confisi munimine, laborantium spem, viam et posteros defendunt ».*

2. — La caduta dell'impero segna l'eclissi della professione forense. Nell'ordinamento giudiziario germanico, dove la prova legale era data dal giudizio di Dio, o dall'ordalia, la ragione d'essere della funzione forense veniva a mancare o era sostituita dal *campione*: da chi cioè coll'armi in mano combatteva per la prova giudiziaria delle proprie ragioni. Soltanto avanti le giurisdizioni ecclesiastiche si conserva la funzione del difensore che viene scelto a tale ufficio fra le persone del clero.

I *defensores ecclesiarum* dovevano però far valere in giudizio i diritti delle chiese e, secondo l'occorrenza, battersi « in duello per propugnare le ragioni della chiesa, il cui patrocinio era ad essi affidato » (LOMONACO, Enc. giur. voce *Adv. eccles.*).

Col risorgere dello studio del diritto romano, e colla divulgazione fattane dai glossatori, la professione del legale torna ad acquistare considerazione e valore. Gli uomini di legge (giudici, notari e dottori) si riuniscono in corporazioni. La prima delle arti maggiori in Firenze è appunto quella dei Giudici e Notai. Gli statuti dei Comuni provvedono a dettare norme per disciplinare l'esercizio professionale. Limitandoci a ricordare gli statuti del Comune di Firenze, quello del Capitano (II, 53) vieta loro di *patrocinare, advocare vel procurare pro aliquo cessante vel fugitivo*. Fa divieto al notaio del forese (e in questa denominazione di notaio rientrano anche gli avvocati perchè solo in seguito le professioni si differenziano secondo le proprie speciali funzioni) di *advocare vel procu-*

ratoris officium exercere » in Firenze (St. II, 20). Si nominano dai Priori tre o quattro avvocati per sindacare la gestione del Podestà, e si impone di prestare a tale scopo l'opera loro a chiunque la richieda (St del Pod., I, 21). Negli Statuti del 1415 è sancito l'obbligo del giudice di nominare a richiesta delle parti un difensore, che non può rifiutare il suo ministero (II, 10). Vi è il divieto di *advocare vel procurare contra Commune Florentiae vel eius honorem* (II, 87): divieto ripetuto dagli Statuti di molti Comuni. Da un manoscritto anonimo presso la Biblioteca degli Avvocati di Firenze, sotto il titolo *Compendio storico del governo della Toscana* (D., 1, 335), rileviamo a proposito dell'Arte dei Giudici e Notari, le seguenti notizie (pag. 180):

« Per *motu proprio* di Ferdinando I del 26 novembre 1597 quest'Arte fu chiamata *Collegio* poichè al medesimo si immatricolano tutti i dottori, avvocati, procuratori e notari del dominio fiorentino.

« Tre gradi di persone godono gli uffici di quest'arte. Vi sono gli avvocati del Collegio dei Nobili, gli avvocati cittadini e i cittadini notai tenendo ciascun rango la sua imborsazione distinta e separata dalle altre.

« Poi vi è il *Proconsole* il quale deve essere notaio: deve avere 20 anni di matricola e deve aver risieduto negli ufizi inferiori del Collegio, cioè di magistrato del Consiglio dei dodici e degli esaminatori.

« Egli risiede nel magistrato quattro mesi e in questo tempo ritiene ogni precedenza e distinzione.

« Vi è il *Magistrato* che è composto di otto consoli, che due del Collegio dei nobili, due del Collegio ordinario e quattro notai, che durano l'istesso tempo.

« Vi è il *Consiglio dei 12*: che due del Collegio dei nobili, due del Collegio ordinario e quattro notai.

« Vi sono gli *Esaminatori*, due dei quali sono del Collegio dei nobili, due del Collegio ordinario e quattro notai.

« I *Conservatori*, composti di sei persone parimente due del Collegio dei nobili, una del Collegio ordinario e tre notai.

« Vi sono gli *Avvocati dei poveri* e questi sono sempre due del Collegio dei nobili.

« Vi è il *Priore* del Collegio dei nobili, che assiste al magistrato, la di cui giurisdizione si estende a creare notai, matricolare procuratori e avvocati colle cautele che sopra. Egli ha cognizione delle cause di spese, mercedi dovute ai procuratori e avvocati e per le operazioni spettanti ai calcolatori e scritturali e dei periti scrittori. Questo magistrato incombe ancora alla conservazione dei mobili della Ruota per maggior utile e riscontro del pubblico. Le rendite di quest'Arte consistono in molti beni stabili ed altri avventizi, che dipendono specialmente da alcune tasse pagabili dai notai, dottori, siccome da cancellieri.

« Finalmente quest'Arte, per antico istituto del 1200, tien conto e pretenzione (cioè festeggia, ed è patrona) del SS. Miracolo che si conserva nella Chiesa di S. Ambrogio ».

3. — Durante il principato nei varî ordinamenti giudiziari si fa menzione delle attribuzioni dei difensori. Una riforma di Cosimo, del 10 febbraio 1569, disciplina i requisiti per l'esercizio dei procuratori: un decreto del 1588 dello stesso Cosimo impone al magistrato « l'estrazione a sorte dell'avvocato e del procuratore che abbia a servire di sei mesi in sei mesi per l'amor di Dio e con carità cristiana al procurare e avvocare per li poveri ».

Nelle varie città sussiste un Collegio dei dottori, giurisperiti e dei giudici. Il *motu proprio* di Ferdinando I surricordato del 1597 riordina il Collegio dei giudici, notai e avvocati. Nel 14 marzo 1611 col bando di riforma e nuova creazione del Collegio degli avvocati fiorentini e di quelli fuor del Collegio e della qualità e requisiti loro, la professione, regolata sulla base della collegialità e sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, viene ad acquistare la sua autonomia. Colla legge del 5 ottobre 1690 di Francesco I, viene pure nuovamente disciplinata la professione dei procuratori e causidici. Pietro Leopoldo coll' editto 30 dicembre 1771 e col *motu proprio* 12 gennaio 1775 im-

pone fra l'altro al magistrato giudicante di « invigilare sulla condotta dei procuratori e contenerli nel loro dovere con facoltà di assentarli dal Tribunale ». Col *motu proprio* dell' 11 marzo 1779 stabilisce una minuta tariffa delle competenze dei procuratori per ogni singolo atto, con quattro onorari diversi a seconda dell'importanza della città ove il procuratore esercita. Il *motu proprio* del 12 ottobre 1779 fissa poi in misura più elevata la tariffa per i procuratori di Firenze, ripetendo la disposizione per la quale le loro competenze doveano essere ridotte alla metà per i poveri, mentre i soli miserabili nulla dovevano pagare. Queste leggi continuarono ad aver vigore fino alla rivoluzione francese.

L'ordine degli avvocati, costituito in Francia con ordinanza di S. Luigi del 1270, e l'ordine dei procuratori (*avoués*), istituito con ordinanza del Parlamento del 1344, vennero soppressi, col decreto 2-11 settembre 1790, sembrando che il ministero della difesa per parte dei legali, costituisse un privilegio incompatibile colle leggi rivoluzionarie, le quali aveano proclamato (decreto 16-24 agosto 1790) il diritto d'ognuno di difendersi da sè in giudizio.

L'esperienza impose ben presto il ritorno all'antico, e nel 22 ventoso dell'anno XII, gli ordini furono ricostituiti in Francia.

4. — Similmente in Italia, durante la dominazione francese, i collegi degli avvocati vennero ovunque soppressi e quindi ricostituiti, finchè colla restaurazione la professione fu oggetto di nuove disposizioni legislative.

Per ciò che riguarda la Toscana, la legge 17 ottobre 1814 regolò la professione in base al principio della collegialità, formando un ruolo unico (*catalogo*) per tutto il Granducato ed attribuendo ad una sola Camera di Disciplina sedente in Firenze e composta degli avvocati più anziani nominati dalla R. Consulta, il potere disciplinare sugli iscritti. La legge stabiliva i requisiti per l'iscrizione nel *catalogo*, le cause d'incompatibilità, gli esami da superare, ed imponeva che l'albo dovesse ciascun anno ri-

portare l'approvazione della R. Consulta, alla quale pure spettava di stabilire la ammissione alla professione dei singoli avvocati al seguito degli esami sostenuti. Nessuna disposizione limitativa del numero degli avvocati. Mentre la limitazione di numero sussisteva per i procuratori, la cui professione era regolata dalla stessa legge del 1814. Questa fissava sei distinti ruoli di procuratori: di Firenze, di Siena, di Pisa, di Arezzo, di Grosseto e di Livorno. Ai soli iscritti spettava la rappresentanza delle parti. Compilate le pratiche legali della durata di quattro anni successivi alla laurea e previo un esame avanti i giudici della Ruota, potevano aspirare a essere iscritti quando vi fossero posti vacanti, presentando l'attestato di cinque procuratori tra i più anziani, col quale si dichiarasse di considerare l'aspirante meritevole d'essere ammesso. La nomina era fatta dalla R. Consulta. Tra le due professioni esisteva incompatibilità. La legge del 1814, relativa all'ordinamento giudiziario del Granducato e nella quale erano comprese le norme predette relative alle professioni forensi, venne completata coi regolamenti del 2 settembre 1839 per il Collegio degli avvocati toscani, e per i procuratori dei Tribunali del Granducato.

È notevole la istituzione d'un ufficio permanente di consultazione gratuita, composto di dieci avvocati eletti ogni anno dalla Camera di Disciplina, i quali a turno avevano incarico di « sovvenire i poveri di consiglio e di lumi, e anche di un parere a voce o scritto », collegialmente deliberato fra i componenti il turno.

Nel regolamento per i procuratori era stabilito l'organico composto di n. 100 procuratori per Firenze, 40 per Livorno, 40 per Pisa, 25 per Siena, 25 per Arezzo, 25 per Pistoia, 12 per Grosseto, 15 per S. Miniato, 10 per Montepulciano, 8 per Rocca San Casciano, 8 per Pontremoli e 8 per Portoferraio: un totale quindi per tutta la Toscana di 316 procuratori. Pei procuratori erano istituite varie Camere di Disciplina composte di 11 membri in Firenze, e di 5 o 3 membri nelle altre città, che invigilavano sulla condotta dei singoli iscritti i quali erano anche tenuti a depositare una cauzione.

5. — Colla unificazione d' Italia e coi nuovi ordinamenti giudiziari, si rese necessaria una legge che disciplinasse in modo uniforme l'esercizio professionale nel Regno. Un primo progetto di legge del 1866 presentato al Parlamento dal ministro De Falco, non potè riportare che il voto del Senato per la chiusura della legislatura.

Il ministro Vigliani sottopose al Parlamento un nuovo progetto che divenne la legge 8 giugno 1874 n. 1938, la quale, insieme col regolamento 26 luglio 1874 n. 2012, è stata in vigore fino al 1926.

Dato il concetto dello Stato, concepito come consociazione organizzata per la tutela del diritto, e dato l'ordinamento giudiziario del Regno, l'avvocato, pur non essendo un funzionario, è il collaboratore necessario del magistrato nella amministrazione della giustizia. Tali sue funzioni impongono la necessità di garanzie di moralità e capacità, e di controlli della sua opera, in quanto ad esso è affidata l'esclusività della rappresentanza e della difesa della parte nei giudizi. La legge del 1874, partendo da questi presupposti di ragione, risolta la questione sulla unificazione delle due professioni che anche allora sorse, e risolta nel senso del cumulo facoltativo delle due professioni, si ispirava al principio della collegialità non essendo consentito l'esercizio professionale se non agli iscritti in un albo. Si ispirava al principio dell'autonomia in quanto presso ogni Tribunale era istituito un collegio di avvocati e uno di procuratori, a capo dei quali erano il Consiglio dell'ordine, e il Consiglio di Disciplina elettivi. I Consigli avevano poteri disciplinari e di tutela sugli iscritti e la sorveglianza dei propri albi, essendo demandata ad essi la iscrizione degli aspiranti nell'albo, senza alcuna limitazione di numero, ma colla sola condizione che gli iscrivendi avessero i requisiti di capacità e di moralità voluti dalla legge. Per questa funzione e per quella disciplinare, l'opera dei Consigli era sottoposta al controllo della Corte d'appello locale.

Si ispirava al principio della indipendenza in quanto i Collegi forensi, all'infuori del controllo da parte dell'autorità giudiziaria, non erano sottoposti ad altra autorità.

Queste le linee generali della legge del 1874. Le sue deficienze e soprattutto la eccessiva facilità nell'ammissione alla professione forense, facilità che ebbe per sua conseguenza il pletorico accrescersi del numero di professionisti e determinò forme non sempre dignitose di concorrenza fra di essi, fecero sentire il bisogno d'una riforma della legge.

6. — Per iniziativa degli avvocati di Firenze sorse, nel 1911, la Federazione Nazionale degli Avvocati e Procuratori d'Italia, per l'elevazione morale e materiale della professione, con funzioni d'integrazione dell'opera dei Consigli forensi necessariamente frazionata e di efficacia meramente locale.

I successivi congressi di Roma del 1912, di Napoli del 1913, di Palermo del 1914, il Convegno delle Curie del 1920 in Firenze, i Congressi di Torino del 1924 e quello di Trieste del 1925, si resero interpreti delle aspirazioni dei legali che reclamavano una organica riforma della legge, colla istituzione di provvidenze economiche quali la Cassa-pensioni, e colla limitazione del numero degli esercenti.

La Commissione istituita dal Ministro Finocchiaro-Aprile presentò nel 1914 un progetto di riforma con uno schema di tariffa per i procuratori. Lo schema di tariffa poi fu dal decreto 27 ottobre 1918, n. 1174, convertito in legge, ma il progetto della legge professionale non fu presentato al Parlamento. Una seconda Commissione nominata dal Ministro Mortara nel 1919 preparò un completo progetto di legge professionale che, con qualche variante, fu dal Ministro Fera presentato al Parlamento, senza che fosse discusso. Il Ministro Di Rodinò succeduto al Fera, modificando il progetto precedente, presentava nel 1921 un nuovo progetto, che decadde per la chiusura della Legislatura. Il Ministro Rocco, infine, facendo tesoro degli studi compiuti e dei progetti di legge precedenti, ha portato a compimento, colla legge 25 marzo 1926, n. 453, e col regolamento 26 agosto 1926, n. 1683, la riforma desiderata dal ceto forense.

La nuova legge considera le due professioni come distinte, permettendone l'esercizio cumulativo, e ripudia il concetto della unificazione delle due professioni di avvocato e di procuratore, che pure era stato accolto dal progetto Mortara. Sostanzialmente s'ispira ai seguenti principî :

al principio della *collegialità* in quanto le professioni non possono essere esercitate se non da chi è iscritto in un albo, che per quanto riguarda i procuratori è dalla legge limitato nel numero.

al principio dell'*obbligatorietà* per le parti contendenti di valersi del ministero di un legale iscritto nell'albo, dinanzi a qualunque giurisdizione.

al principio della *unità* in quanto le professioni per effetto d'un organo nazionale gerarchico superiore sono unificate nel Regno nel loro indirizzo e nella loro costituzione.

al principio dell'*autonomia* in quanto le professioni sono sottoposte soltanto al controllo dei membri ad esse appartenenti, sotto l'alta sorveglianza però del Ministro della giustizia, che ha, in determinati casi, la facoltà di procedere allo scioglimento dei Consigli considerati come organi direttivi di enti aventi personalità giuridica, salvo il ricorso alla autorità giudiziaria ;

al principio del *sindacalismo*, in quanto si accordano ai Sindacati professionali poteri d'intervento e controllo dell'azione degli organi professionali e attribuzioni di carattere economico.

La relazione alla Camera dell'on. avv. Morelli, che illustra i concetti suesposti, costituisce il migliore commento della legge professionale. La detta relazione, giustamente osserva che se non su tutti i principî informati della legge vi fu il plauso dei professionisti, si ha peraltro « l'unanimità in un concetto fondamentale, quello cioè che le nuove disposizioni legislative riescano a conferire alla professione forense maggior dignità ed elevazione intellettuale e morale ».

Prosegue la relazione Morelli :

« La elevazione professionale è garantita da un com-

plesso di norme che riguardano la difesa del titolo, le incompatibilità professionali, gli esami, le condizioni per la iscrizione negli albi professionali, le sanzioni disciplinari.

« È stato più volte deplorato l'abuso che vien fatto del titolo di avvocato; frequentemente avviene infatti, che un laureato in legge e talvolta anche non laureato, e particolarmente molti impiegati di pubbliche e private amministrazioni, si qualificano o siano qualificati col titolo di avvocato.

« Per evitare questo inconveniente, è stabilito con precisione nella legge a chi il titolo di avvocato spetti, cancellando la convinzione, tradotta nell'abuso, che il titolo di avvocato possa essere assunto da chi abbia semplicemente la laurea in giurisprudenza.

« Il titolo deve essere invece attribuito esclusivamente alla funzione forense e all'effettivo esercizio, comprovato dalla iscrizione nell'albo ».

Ripetute le ragioni che inducono a conservare la distinzione fra avvocati e procuratori, respingendo il concetto della unificazione delle professioni forensi, la relazione Morelli si occupa della limitazione del numero dei procuratori esercenti. E dice:

« La opportunità della limitazione degli albi deriva da considerazioni politico-sociali, essendo da tutti riconosciuta la enorme esuberanza del numero degli esercenti la professione forense di fronte al complesso degli affari in ogni centro professionale.

« In ogni Collegio di avvocati e di procuratori, specialmente nei grandi centri, il numero di coloro che effettivamente esercitano la professione è assai limitato di fronte alla pleora degli iscritti. Da ciò deriva il disagio di tutti e spesso la degenerazione della professione, in quanto gli iscritti in un albo professionale, tanto per lavorare e trarre i mezzi di sussistenza, dedicano la loro attività a funzioni che spesso non hanno alcuna attinenza col ministero forense e qualche volta anzi sono in contrasto con la dignità stessa del titolo professionale.

« Si deve perciò comprendere la necessità e la giustizia dell'intervento legislativo diretto a limitare il numero dei

professionisti, cercando di equipararlo ai reali bisogni di ogni Collegio.

« Lo Stato che deve curare l'interesse di tutti i cittadini ha il diritto e l'obbligo di avvisare anche ai mezzi per impedire che si formi con troppa facilità una classe professionale la quale, per la sua eccessiva moltiplicazione, possa degenerare, come avviene, costituendo un pericolo sociale per la esistenza di elementi inidonei e dannosi; e, d'altro lato, deve cercare, colla limitazione del numero dei professionisti, di ottenere lo scopo, egualmente ispirato alla utilità collettiva, che molti possano altrimenti e più proficuamente spiegare in altri campi la loro attività, con maggior vantaggio per loro stessi e per la nazione.

« Si dice che la restrizione del numero e la selezione possono meglio ottenersi con una maggiore severità negli esami; e ciò è giusto per quanto concerne la necessità che le prove di esame siano più serie, e che si richieda maggiore preparazione nei candidati.

« Ma non si può esagerare in questo concetto fino ad ammettere che tale severità sia spinta al punto di voler fare di un avvocato o di un procuratore un professore, infarcito di cognizioni teoriche, che non riuscirebbe mai nella pratica, se non fosse fornito di capacità diverse, di attitudini particolari e soprattutto di quell'intuito giuridico che non è creato da nessun insegnamento.

« Si aggiunge anche che la limitazione del numero può più opportunamente essere sancita per la professione del procuratore, la quale si esplica in funzioni che potrebbero dirsi di ordine, di fronte al vero e proprio patrocinio, riservato agli avvocati, funzione di concetto, nella quale male si concepisce un campo chiuso, mentre in esso devono regnare sovrane le energie dell'ingegno e della cultura, libere da vincoli corporativistici.

« Gli oppositori della limitazione del numero degli avvocati, dicono che tale restrizione non è necessaria in quanto la selezione tra gli avvocati viene fatta naturalmente dal pubblico dei clienti, i quali hanno in definitivo la scelta e si rivolgeranno a coloro, tra gli iscritti, che

potranno offrire un maggiore affidamento sia dal lato morale che da quello culturale.

« Si aggiunge anche essere ingiusto che un giovane meritevole e fornito di dottrina e qualità per esercitare degnamente la professione di avvocato, possa, per la limitazione dell'albo, essere costretto ad un'attesa che può essere anche lunga, prima di venire ammesso all'esercizio.

« Si riflette infine che il fatto constatato dell'assottigliamento del numero dei candidati all'esame di avvocato in questi ultimi anni è argomento della minore urgenza del provvedimento legale della limitazione.

« Appunto in virtù di queste ultime considerazioni la maggioranza della Commissione si è dichiarata contraria alla limitazione dell'albo degli avvocati.

« L'attuale legge ha accolto il concetto più ristretto dell'*albo limitato*, che è cosa ben diversa, in quanto annualmente, a prescindere dalle vacanze verificatesi nell'anno precedente, ed anche in mancanza di queste, è sempre consentito l'ingresso nell'albo di un certo numero di professionisti, secondo le proposte del Consiglio dell'ordine locale ».

Sull'alta sorveglianza del Ministro e sulla facoltà di scioglimento dei Consigli, il relatore avv. Morelli così si esprime :

« Una grossa questione è stata sollevata dai Consigli degli ordini che hanno espresso i loro voti sulla legge e nel Congresso giuridico di Trieste, sull'articolo 38 il quale sancisce la facoltà di scioglimento di un Consiglio locale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di Stato, nel caso che questo, richiamato all'osservanza della legge, persista nel violarla.

« La Commissione trova che la disposizione sia sostanzialmente da mantenersi, non ammettendo che il concetto dell'autonomia e della indipendenza degli ordini forensi possa essere esteso fino al punto di sottrarli ad ogni controllo, specialmente nei riguardi di reiterata violazione di legge.

« Si è espresso il voto che in luogo del parere del Con-

siglio di Stato dovesse il Ministro chiedere quello del Consiglio superiore forense. La richiesta apparirebbe giustificata dalla considerazione che il Consiglio superiore è l'organo specifico professionale, ma non sembra fondata, di fronte alla riflessione che il Consiglio di Stato è l'organo normale di consultazione del potere esecutivo, e competente per la tutela degli Enti morali, onde potrebbe ritenersi che anche alla stregua delle vigenti leggi avrebbe il Ministro della giustizia i mezzi per procedere allo scioglimento di un Consiglio dell'ordine, per violazione di legge, sentito il Consiglio di Stato.

« Resta sempre, a tutela di ogni eventuale abuso, la garanzia del ricorso alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, che dallo stesso articolo 41 è concesso a tutti i componenti del Consiglio, del quale sia stato pronunciato lo scioglimento, per eccesso di potere o violazione di legge ».

Sulla tutela giuridica degli onorari dei legali la nuova legge non ha creduto di seguire i concetti manifestati nella relazione della Curia fiorentina al Congresso di Torino, relazione che ottenne l'approvazione unanime dei Congressisti perchè fosse cioè stabilito il diritto di ritenzione degli atti di causa, in via assoluta come nei casi degli art. 706, 1023, 1863, 1881 del codice civile, e fino all'effettivo pagamento da parte del cliente degli onorari. La nuova legge invece, pure ripudiando il concetto che informava l'art. 48 della legge del 1874, ha stabilito una procedura nuova che innegabilmente segna un progresso di fronte alla legge abrogata.

« L'art. 63, dice il relatore avv. Morelli, si occupa della dibattuta questione dei diritti degli avvocati e dei procuratori, insoddisfatti dei loro onorari e non rimborsati delle spese, sulle carte loro consegnate dai clienti ai fini della difesa e della rappresentanza.

« Il Consiglio dell'ordine diviene in tal caso depositario delle carte e dei documenti, e svolge opera conciliativa tra patrocinate e cliente.

« Mentre il verbale di conciliazione ha dalla legge la forza di sentenza passata in giudicato, e quindi di titolo

esecutivo, la mancata conciliazione porta per conseguenza che la parte non possa ritirare le sue carte e documenti, prima che il Consiglio abbia proceduto all'accertamento delle spese e alla liquidazione degli onorari. A questa ultima decisione del Consiglio non può essere data la forza concessa al verbale di conciliazione, essendo essa pronunciata contro la volontà della parte debitrice, la quale non può essere sottoposta alla competenza del Consiglio e sottratta a quella dell'autorità giudiziaria, secondo le norme ordinarie della procedura civile. Ma dobbiamo augurare che tale decisione del Consiglio dell'ordine possa avere efficacia di parere dal quale non debba di molto discostarsi l'autorità giudiziaria nella decisione della eventuale controversia ».

La legge non accoglie i voti che pure sulla proposta della Curia di Firenze furono emessi dal Congresso di Torino perchè .

1° fosse riconosciuto il diritto del legale alle spese ed agli onorari del giudizio da lui patrocinato, come sua ragione creditoria personale a sè stante, contro la parte soccombente, oltre l'azione contro il cliente.

2° perchè fosse riconosciuto nelle procedure di concorso ad ogni procuratore intervenuto, il diritto al pagamento delle sue competenze col privilegio generale a carico della massa a forma dell'art. 1956 n. 1, indipendente dalla conseguita collocazione del credito del cliente.

3° perchè fosse riconosciuto al legale in caso di concorso di creditori sulle attività conseguite per effetto di giudizio, il privilegio speciale *super re defensa* ».

Privilegio quest'ultimo stabilito dal diritto comune per ragioni d'equità in base alla legge *Interdum* (L. 5, Dig. *Qui potiores* XX, 4. ZANCHIO, *De praelatione*, Ex II; 5, n. 122. — RODRIGUEZ, *De concursu cred.*, Par. II, art. 4, n. 39. — SALGADO, *Labyrinthus cred.*, Par. III, Cap. 9, n. 18. — MERLINI M., *De pignoribus*, lib. III, quaes. 21 ecc.).

In virtù di tale privilegio le spese tutte del giudizio per effetto del quale erano aumentate le attività del debitore, o diminuite le passività del suo patrimonio, avevano prelazione di fronte agli altri creditori concorrenti i quali

venivano a risentire vantaggio dall'opera del legale che aveva migliorato le condizioni economiche del loro debitore.

L'argomento forse esula dalla legge professionale e trova sede più adatta nel codice di procedura civile e questa è forse la ragione del silenzio della legge. La quale del resto molto saggiamente impone alle parti che transigono una lite la solidarietà per il pagamento delle competenze dei legali « per evitare che la transazione si traduca nei confronti dei difensori in un atto rivolto a frustrarne le legittime pretese ». E tale provvedimento ispirato a criteri di giustizia, analogo a quanto dispone l'art. 40 della legge sul gratuito patrocinio 30 dicembre 1923, è certamente un progresso notevole di fronte alla legge del 1874.

La relazione ministeriale e la relazione Morelli riconoscono infine che non tutte le aspirazioni del ceto forense sono state soddisfatte specie per quanto attiene a provvidenze economiche, giacchè il Decreto legge 7 giugno 1923 n. 1283 sulla Cassa di previdenza fra avvocati non ha incontrato il favore dei legali che desiderano invece la istituzione d'una cassa pensioni nell'interesse dei professionisti futuri.

E coll'augurio che l'attuale Ministro che ha provveduto alla riforma della legge professionale possa acquistare anche questo titolo di benemerita verso la classe a cui egli appartiene, chiudiamo la presente prefazione.

Avv. EUGENIO BARSANTI
per incarico delle Commissioni Reali
Straordinarie di Firenze.

Firenze, 10 Dicembre 1926.